



CITTA' di ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari
SEGRETARIO GENERALE -

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Recapiti: Tel. 080.31.07.290 – pec: segretario.generale@pec.comune.altamura.ba.it

AI SIG. DIRIGENTE I SETTORE

Dott. Luca NICOLETTI

dirigente.lnicoletti@pec.comune.altamura.ba.it

AI SIG. DIRIGENTE II SETTORE

Dott. Francesco FAUSTINO

dirigente.ffaustino@pec.comune.altamura.ba.it

AI SIG. DIRIGENTE III SETTORE

Arch. Giovanni BUONAMASSA

dirigente.gbuonamassa@pec.comune.altamura.ba.it

AI SIG. DIRIGENTE IV SETTORE

Avv. Berardino GALEOTA

dirigente.bgaleota@pec.comune.altamura.ba.it

AI SIG. DIRIGENTE V SETTORE

Avv. Michele MAIULLARI

dirigente.mmaiullari@pec.comune.altamura.ba.it

E p.c.

Alla SINDACA

Avv. Rosa MELODIA

sindaca@pec.comune.altamura.ba.it

All'Assessore all'Anticorruzione e Trasparenza

Dott. Vito CORNACCHIA

Al Collegio dei REVISORI dei CONTI

Al Nucleo Interno di VALUTAZIONE

OGGETTO: - Monitoraggio incarichi di ufficio – Vigilanza sulla Misura Generale M09 del PTPCT 2019-2021 approvato con D.G.C.n. 10/2019. Comunicazione

Egredi in indirizzo,

l'articolo 53, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001 prevede che “...con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2”.

Il Comune di Altamura, con Circolare n. 1 del 16 gennaio 2013 (**all.n1**) ha dato attuazione alle succitate previsioni legislative invitando i dipendenti “a voler cessare o far cessare immediatamente tutte le attività e tutti gli incarichi sin ad oggi autorizzati in via di espletamento che non sono in linea con il dettato normativo e che potrebbero comportare decadenza dall'impiego”.


Successivamente il Comune, al fine di dare attuazione al nuovo dettato legislativo rinveniente dalla L.190/2012, ha adottato con D.G.C.n. 33/2015 il Regolamento per la disciplina degli incarichi interni ed esterni dei Dirigenti e dei dipendenti.

Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni recate nell'alveo della L.190/2012, nella Circolare n. 1/2013 e nel Regolamento degli incarichi approvato con D.G.C.n. 33/2015,

vogliono le SS.LL vigilare sull'attento rispetto della disciplina anticorruzione da parte dei dipendenti dei propri Settori ed al contempo, al fine di effettuare una compiuta vigilanza sull'attuazione della disciplina, vogliono far pervenire entro il 10 maggio 2019 l'elenco dei dipendenti che hanno fatto richiesta di incarico aggiuntivo ovvero abbiano comunicato attività eccedenti l'ordinaria attività lavorativa con la indicazione dell'incarico, anche quando è svolto a titolo gratuito.

Si rappresenta che eventuali incarichi autorizzati non in linea con il dettato legislativo e regolamentare ovvero incarichi che non siano stati comunicati dai dipendenti saranno segnalati al competente UPD ed alla Corte dei Conti.


Si comunica che per informazioni potrete rivolgerVi al Dott. Nicola D.M.Porcari (tel.080.31.07.218) responsabile degli adempimenti in materia di anticorruzione, giusta disposizione di assegnazione di incarichi prot.gen.n.25113 del 9 aprile u.s.

 Si ringrazia per la collaborazione
Altamura, 16 aprile 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Avv. Monica CALZETTA





1

CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

Codice Fiscale 82002590725

Fax 080.3141502

Partita Iva 02422160727

I SETTORE - AA.GG. E PERSONALE
- SEGRETARIO GENERALE -

CIRCOLARE N. 1 / 16 GEN. 2013

Ai Sigg.ri DIRIGENTI
Ai Sigg.ri DIPENDENTI COMUNALI
E.,p.c. Al Sig. SINDACO

LORO SEDI

OGGETTO : art. 53 del dlgs n. 165/2001 modif. da Legge 190/2012 . Comunicazioni.

In riferimento all'argomento indicato in oggetto, si evidenzia quanto segue:

come è noto, sulla G.u. n. 265 del 13 novembre 2012 è stata pubblicata la legge 190/2012 concernente "*DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*".

In attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e della Convenzione penale sulla corruzione ratificata con l. n. 110 del 2012, è stata individuata sia l'Autorità nazionale anticorruzione sia gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

L'art. 1 comma 7 ha attribuito al Segretario comunale, negli EE.LL., la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione, statuendo, tra le altre cose, una serie di adempimenti che dovranno essere posti in essere dalle Amministrazioni statali e locali.

Tra queste, è stata totalmente riscritta la norma di cui all'art. 53 del dlgs. 2001 n. 165, che per facilità espositiva si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, rubricato sotto il nome di "*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*".

La norma di legge de qua, che nell'attuale regime di pubblico impiego privatizzato sancisce l'obbligo di esclusività, stabilisce una vera e propria estensione a tutti i dipendenti pubblici della disciplina delle incompatibilità dettata dal T.U. n. 3/57, art. 60 – 64, secondo i quali debbono ritenersi vietate le attività industriali, commerciali, agricole e professionali che, secondo la giurisprudenza, vengano svolte in modo continuativo, intenso e professionale (intendendosi con questo termine un'attività prevalente rispetto alle altre nonché adeguatamente lucrativa).

Pertanto, prima di intraprendere in concreto una verifica sulle attività extraufficio vietate dalla legge che non presentino i caratteri della mera occasionalità e saltuarietà della prestazione

SI INVITANO TUTTI I SOGGETTI

a voler cessare o far cessare **immediatamente** tutte le attività e gli incarichi sin ad oggi autorizzati ed in via di espletamento che non sono in linea con il dettato normativo e che potrebbero comportare decadenza dall'impiego.

Si invitano i dirigenti a dare massima pubblicità della Circolare in questione e rendere edotti tutti delle sanzioni cui andrebbero incontro in caso di mancata ottemperanza al disposto legislativo.

Distinti saluti.

Altamura, 15 gennaio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Angela ~~ETTORRE~~



1) Allegato: Art. 53 mod. da legge 190/2012

Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

(comma così modificato dall'art. 3, comma 8, lettera b), legge n. 145 del 2002)

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

(comma introdotto dall'art. 52 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

(comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
 - d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
- (lettera aggiunta dall'art. 7-novies della legge n. 43 del 2005)*

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

(comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

(comma così sostituito dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi. *(comma così modificato dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)*

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. *(comma così modificato dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)*

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. *(comma così modificato dall'art. 34, comma 2, legge n. 248 del 2006, poi dall'art. 61, comma 4, legge n. 133 del 2008, poi dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)*

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. *(comma così modificato dall'art. 34, comma 3, legge n. 248 del 2006)*

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. *(comma introdotto dall'art. 47, comma 1, decreto-legge n. 112 del 2008, poi sostituito dall'art. 52 del decreto legislativo n. 150 del 2009)*

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

(comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)